

Dottori commercialisti e Revisori Contabili Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Bolzano, 10 gennaio 2024

Dott. **Alessandro Steiner** Dott. **Ivo Senoner**
Dott. **Fabrizio Rossi** Dott. **Roberto Pedrotti**
Dott.ssa **Barbara Giordano** Dott.ssa **Valeria D'Allura**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater Dott. **Loris De Bernardo** Dott. **Thomas Weissensteiner**

Collaboratori – Mitarbeiter
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:
Dott.ssa **Gianna Sblandano** Dott.ssa **Georgia Senoner**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:
Rag. **Daniele Colaone** **Manuel Colaone**
Dott. **Alexander Cecco**

Dott. **Daniel Menestrina** Dott. **Andrea Venturini**
Dott. **Simon Kofler** Dott. **Marco Fonio**

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA RUNDSCHREIBEN

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2024

Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 e negli altri provvedimenti normativi di fine anno:

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva versando un'imposta sostitutiva del 18%. È prevista la facoltà:

- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Ambito temporale

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Soggetti interessati

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. e sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS - PLUSVALENZA

A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus per la determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Sono esplicitamente esclusi dalla nuova disciplina gli immobili:

- acquisiti per successione;
- che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.

LOCAZIONI BREVI - AUMENTO DELL'ALiquOTA AL 26%

Dall'1.1.2024 la cedolare secca trova applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Solo per un immobile sarà possibile applicare, sempre su opzione, l'aliquota ridotta del 21%.

Se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, si ricade nell'esercizio di impresa con necessità di apertura della partita Iva, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

LOCAZIONI BREVI - MODIFICA NORMATIVA PER GLI INTERMEDIARI, ANCHE NON RESIDENTI

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari residenti e non (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, ad es. Airbnb, Booking, Expedia), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

- operare per i non titolari di partita Iva, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% a titolo di acconto sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario;
- versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98.

INTERVENTI "EDILIZI" - AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI "PARLANTI"

A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON QUOTATE)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001, mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 16%.

ALiquOTE IRPEF 2024

A decorrere dal 2024, le nuove aliquote IRPEF saranno 3:

- fino a 28.000 euro, 23%
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%

- oltre 50.000 euro, 43%.

DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER IL 2024 PER GLI OPERATORI SANITARI

Viene prorogato per tutto il 2024 il divieto, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, a tutela della privacy dei pazienti.

ABROGAZIONE ACE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, è abrogata la disciplina "Ace" (art. 1 D.L. 6.12.2011 n. 201) e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni

relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

FRINGE BENEFIT 2024 - INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.

ESONERO QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE

L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.

CONGEDO PARENTALE

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:

- all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.

La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.

ALTRE NOVITA' 2024

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER GLI AFFITTI BREVI

Si prevede l'assegnazione, da parte del Ministero del turismo, di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali.

Il CIN:

- sarà attribuito dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore, ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
- dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
- dovrà essere indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati sarà punita con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER LE IMPRESE

Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:

- con sede legale in Italia;
- aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

La polizza copre i danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

È in fase di definizione il nuovo istituto del concordato preventivo biennale previsto a decorrere dall'anno 2024: questa novità potrà permettere a lavoratori autonomi e piccole e medie imprese (con un punteggio ISA almeno pari a 8 e con debiti tributari inferiori ai 5.000 euro) di ricevere una proposta di pagamento delle imposte da parte del Fisco. Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovuto nell'anno di conclusione dell'accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni). Viene data quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso: sarà conveniente per chi nei due anni successivi ha entrate maggiori del previsto, visto che pagherà meno tasse. E ovviamente rappresenterà un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli approfonditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sarà nostra cura approfondire i meccanismi di applicazione di questo nuovo regime, una volta pubblicati i vari decreti attuativi e le circolari esplicative in merito.

Cordiali saluti

Steiner - Senoner & Partners